



Regolamento Comunale di gestione del compostaggio domestico

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 03/04/2017

ART. 1

Definizione

1. Il compostaggio domestico è un sistema di trattamento domiciliare dei rifiuti organici provenienti dalle piccole aree verdi (sfalci d'erba, piccole potature, fiori recisi e simili) e dall'attività domestica (scarti di cucina: frutta e vegetali soprattutto). Dalla trasformazione di detti rifiuti si ottiene COMPOST, ovvero un terriccio soffice e ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante del terreno del proprio orto o giardino.
2. Si basa sulla raccolta differenziata dei rifiuti organici che non vengono conferiti al servizio di raccolta, ma accumulati direttamente dalla famiglia in apposite compostiere con alcune eccezioni descritte al successivo articolo 4. Il processo di compostaggio può essere realizzato mediante apposita compostiera in materiale plastico così come meglio descritto nel successivo art. 3. I rifiuti devono essere mescolati e innaffiati periodicamente: per migliorare o accelerare la trasformazione può essere utile l'impiego di enzimi attivanti e integratori minerali.
3. Il compost prodotto dal processo di recupero dei propri rifiuti è destinato all'autoconsumo e non potrà essere conferito insieme ad altri rifiuti raccolti dal servizio di igiene urbana.

ART. 2

Finalità

1. Il servizio di compostaggio domestico deve essere gestito con gli obiettivi di:
 - a) ridurre la quantità dei rifiuti urbani prodotti;
 - b) ridurre i costi di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti organici;
 - c) aumentare la qualità delle frazioni di rifiuto conferito;
 - d) promuovere la produzione e l'utilizzo diretto da parte dei privati cittadini del compost.

ART. 3

Metodologie di compostaggio

1. L'iniziativa è rivolta a tutti i cittadini del territorio comunale che sono iscritti a ruolo presso l'Ufficio Tributi dell'Amministrazione o, quali cittadini di nuova residenza, che abbiano presentato apposita denuncia per l'iscrizione al ruolo della Tassa Rifiuti e in assenza di debiti concernenti la tassa rifiuti maturati alla data del 31/12 dell'anno precedente a quello della richiesta.
2. Il requisito fondamentale per partecipare all'iniziativa è disporre nella propria abitazione di un giardino, un orto, un parco o comunque un luogo all'aperto che offra la possibilità di utilizzo del compost prodotto.
3. La struttura di compostaggio deve essere collocata ad una distanza superiore a tre metri dal confine della proprietà, o se inferiore ai tre metri, previo accordo sottoscritto dal confinante e allegato alla modulistica. La distanza dalla strada o da aree pubbliche, di norma, non potrà essere inferiore a metri 3. Eventuale deroga potrà essere concessa ad insindacabile giudizio dell'Ufficio Tecnico e su presentazione di domanda in carta libera solo qualora non siano individuabili altre aree idonee al posizionamento della compostiera.
4. Il richiedente si impegna ad informare, spiegare, assicurare i vicini di casa/terreno sulla natura del rifiuto e sugli scopi della propria nuova attività volontaria di compostaggio domestico per non causare molestie al vicinato e solleva, contestualmente, l'Amministrazione da responsabilità in caso di eventuali contestazioni tra confinanti.
5. **Ai fini del conseguimento del contributo una tantum è richiesto alle utenze domestiche di effettuare il compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti con il metodo del Composter chiuso** (in plastica di tipo commerciale).
I contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all'aperto e poggiare su suolo naturale.
Non sono considerati strumenti per il compostaggio domestico le concimaie agricole.
6. Il compostaggio domestico dovrà avvenire su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenti o quantomeno adiacenti all'abitazione per cui si richiede il contributo. Il luogo ove avviene il compostaggio dovrà perciò essere ben definito e verificabile.

ART. 4 **Rifiuti compostabili**

1. Sono compostabili le seguenti sostanze:
 - Rifiuti di cucina (bucce di frutta e di ortaggi, scarti derivanti dalla pulizia delle verdure, pane raffermo, carne, avanzi di cibo, fondi di caffè, filtri di the, gusci di uova, gusci di noci, scarti del pesce);
 - Ramaglie, patate, erba, fiori e foglie;
 - Cartone in minime quantità, segatura e trucioli di legno non trattato;
 - Residui vegetali dell'attività di giardinaggio ed orticoltura;
 - Cenere di legna.
2. È vietato il compostaggio delle seguenti sostanze:
 - Plastica, gomma, materiali sintetici;
 - Legno verniciato;
 - Olio di friggitura;
 - Lettiere di animali domestici;
 - Tessuti, sostanze contenenti acidi;
 - Riviste patinate, carta oleata;
 - Sostanze contaminate da prodotti chimici di sintesi;
 - In generale ogni sostanza potenzialmente dannosa per l'ambiente.
3. A coloro che praticano l'attività del compostaggio domestico della frazione umida dei Rifiuti è concesso il conferimento della stessa al Servizio di igiene urbana.

ART. 5 **Iter procedurale**

Per partecipare all'iniziativa sul compostaggio domestico è necessario:

1. compilare l'apposito modulo ("Modulo per l'adesione al compostaggio domestico"), scaricabile dal sito www.comune.orzinuovi.bs.it e disponibile presso l'Ufficio Tecnico e/o l'Ufficio Tributi, e consegnarlo in Comune contestualmente all'avvio della pratica di compostaggio domestico presso la propria abitazione.

ART. 6 **Contributo una-tantum**

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, è riconosciuto un contributo una tantum di 50,00= euro e fino a concorrenza dell'apposito fondo di cui al comma 3.
2. Per ottenere il contributo è necessario presentare il modulo di adesione di cui al precedente art. 5, attestante l'attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo, corredato dallo scontrino fiscale parlante o dalla fattura di acquisto.
3. L'importo del contributo una tantum da riconoscere al privato ai sensi del comma 1 e lo stanziamento annuale complessivo a disposizione, è determinato annualmente in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione.
4. Il beneficio di cui al comma 1 è comunque subordinato alle verifiche sulla corretta attivazione del processo di compostaggio.

ART. 7 **Cessazione compostaggio**

1. L'utente che non intende più effettuare il compostaggio domestico è tenuto a dare formale comunicazione all'ufficio ecologia, e per conoscenza all'ufficio tributi, specificando la data di cessazione e l'indirizzo dell'utenza.

ART. 8 **Verifiche e controlli**

1. Le verifiche di corretto utilizzo della compostiera vengono effettuate dal Comune di Orzinuovi anche mediante incarico ad enti e/o istituzioni esterne. La prima verifica, come previsto all'art. 6 comma 4, avviene entro 3 mesi dalla data di adesione anche al fine di accertare l'effettivo avviamento del processo biologico di compostaggio e la conseguente erogazione del contributo una tantum.
2. Per gli anni successivi la verifica è effettuata a campione, anche più volte all'anno. Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento il sopralluogo di personale dell'Amministrazione od altro personale appositamente incaricato che provvederà all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida.

ART. 9 **Attività vietate**

1. E' vietato da parte dell'utente miscelare rifiuti pericolosi con i rifiuti compostabili.
2. E' vietato, in ogni caso, immettere nel contenitore dei rifiuti compostabili rifiuti diversi.
3. E' vietato depositare i rifiuti nella compostiera quando il loro volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio ed abbandonare i rifiuti nei pressi del contenitore, creando in queste situazioni danni paesaggistici e odori molesti per il vicinato ed in generale per le persone.
4. E' vietata la combustione dei rifiuti senza autorizzazione del Comune di Orzinuovi.
5. E' vietato l'abbandono, lo scarico ed il deposito non autorizzato di qualsiasi tipo di rifiuto compostabile su tutte le aree pubbliche e private nonché l'immissione di rifiuti adibiti al compostaggio, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
6. Il compostaggio domestico dovrà essere condotto in modo da non creare disagio alcuno al vicinato: in caso di difficoltà di gestione del processo di compostaggio, dovrà essere avvertito il competente Ufficio ecologia Comunale che provvederà a consigliare la tecnica più idonea per risolvere le problematiche.

ART. 10 **Albo dei compostatori**

1. Il Comune di Orzinuovi (Ufficio Ecologia) terrà apposito albo dei compostatori contenente i dati delle utenze che hanno effettuato il compostaggio e che sono risultate in regola con i controlli di volta in volta effettuati dagli uffici ai sensi del presente regolamento. Tale Albo sarà periodicamente trasmesso alla Provincia di Brescia nell'ambito delle segnalazioni delle buone pratiche di sostenibilità attuate nel territorio.

ART. 11 **Altre disposizioni**

1. Il privato che ha attivato il compostaggio è sempre e comunque tenuto ad effettuare correttamente le raccolte differenziate organizzate dal servizio pubblico in particolare carta, plastica, vetro e lattine.
2. Eventuale rifiuto verde proveniente da sfalci, potature o residui dell'orto, in esubero rispetto alla capacità di compostaggio dovrà essere conferito mediante il servizio di raccolta domiciliare della Frazione Vegetale.